

REGOLAMENTO (CE) N. 3193/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1993

che assoggetta le importazioni di salmone dell'Atlantico al rispetto di un prezzo minimo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che, a causa dei rischi di turbamento del mercato comunitario derivanti dalle importazioni di salmone dell'Atlantico, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 1658/91⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/93⁽⁴⁾, un regime temporaneo di sorveglianza comunitaria a posteriori su tali importazioni;

considerando che detto regime ha permesso di constatare che le importazioni comunitarie di salmone dell'Atlantico dei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 e ex 0304 20 13 sono praticate a prezzi anormalmente bassi; che, di conseguenza, il mercato comunitario di tali prodotti rischia di subire gravi perturbazioni, tali da mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato per quanto riguarda in particolare il reddito dei produttori;

considerando che, tenuto conto del volume previsto delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione permanga o si aggravi nei prossimi mesi; che, per evitare tale prospettiva, è d'uopo assoggettare le importazioni dei suddetti prodotti al rispetto di un prezzo minimo all'importazione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di salmone dell'Atlantico dei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 e ex 0304 20 13 è subordinata alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo minimo all'importazione di cui in allegato.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia comprovato che alla data della sua entrata in vigore avevano lasciato il paese fornitore e non potevano avere una destinazione diversa dalla Comunità.

3. Per mezzo dei documenti doganali e di trasporto, gli interessati devono fornire la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali competenti, che sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 gennaio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 51.⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 27. 4. 1993, pag. 6.